

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 34 del 28.04.2016



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 225 del 13 APR. 2016

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.04.2016

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.....	5
Articolo 2 - Ambito ed efficacia del Regolamento.....	5
Articolo 3 - Corretto e razionale uso dell'acqua.....	5
Articolo 4 - Interruzioni e limitazioni della fornitura.....	6
Articolo 5 - Definizioni.....	6
Articolo 6 - Gestione del Servizio.....	8
Articolo 7 - Stipula del contratto.....	8
Articolo 8 - Contenuto del Contratto.....	8
Articolo 9 - Voltura, subentro e variazioni contrattuali.....	8
Articolo 10 - Modalità di recesso dal contratto e riattivazione.....	9

TITOLO II - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Articolo 11 - Oggetto del servizio di acquedotto.....	9
Articolo 12 - Tipi di fornitura.....	10
Articolo 13 - Durata del contratto di fornitura.....	11
Articolo 14 - Domanda di fornitura.....	11
Articolo 15 - Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile.....	12
Articolo 16 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura.....	12
Articolo 17 - Allacciamento alla rete di distribuzione.....	12
Articolo 18 - Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento.....	13
Articolo 19 - Proprietà.....	14
Articolo 20 - Forniture particolari e speciali.....	15
Articolo 21 - Divieto di subfornitura.....	15
Articolo 22 - Obblighi, responsabilità dell'utente, divieti.....	15
Articolo 23 - Installazione del contatore.....	16
Articolo 24 - Consumo forfettario utenze domestiche e non domestiche.....	17

Articolo 25 - Manutenzione dei contatori e impianti interni all'utenza.....	17
Articolo 26 - Custodia dei contatori	18
Articolo 27 - Usi impropri della risorsa.....	18

TITOLO III - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Articolo 28 - Oggetto	19
Articolo 29 - Obbligo di immissione in fognatura pubblica	19
Articolo 30 - Concessione permesso di allacciamento	20
Articolo 31 - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione	20

TITOLO IV - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, CALCOLO DEI CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Articolo 32 - Rilevazione dei consumi.....	20
Articolo 33 - Fatturazione dei consumi	21
Articolo 34 - Tariffe e corrispettivi.....	22
Articolo 35 - Deposito cauzionale amministrativo	22
Articolo 36 - Modalità straordinarie di pagamento.....	23
Articolo 37 - Interessi di mora	23
Articolo 38 - Mancato pagamento e sospensione della fornitura idrica	23
Articolo 39 - Riattivazione della fornitura per morosità.....	23
Articolo 40 - Recupero crediti	24

TITOLO V - DISCIPLINA PER IL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO SOSTITUTIVO A MEZZO AUTOBOTTE COMUNALE

Articolo 41 - Oggetto	24
Articolo 42 - Disciplina del trasporto dell'acqua	24
Articolo 43 - Tipo di fornitura	24
Articolo 44 - Domanda di fornitura.....	24
Articolo 45 - Tenuta del registro	25

Allegato "A"

Articolo 46 - Determinazione delle tariffe.....25

TITOLO VI - DISCIPLINA PER IL PRELIEVO DI ACQUA DAI PUNTI DI CARICAMENTO COMUNALI DA PARTE DI AUTOBOTTI PRIVATE.

Articolo 47 - Oggetto26

Articolo 48 - Uso dell'acqua.....26

Articolo 49 - Soggetti ammessi alla fornitura26

Articolo 50 - Modalità di presentazione della domanda26

Articolo 51 - Determinazione delle tariffe.....27

Articolo 52 - Territorio di riferimento del servizio27

Articolo 53 - Interruzione del servizio.....27

Articolo 54 - Divieti.....27

Articolo 55 - Revoca dell'autorizzazione27

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 - Sanzioni.....27

Articolo 57 - Trattamento dei dati personali dell'utente28

Articolo 58 - Obbligatorietà del rispetto del presente Regolamento28

Articolo 59 - Decorrenza.....28

ALLEGATI

Allegato A - Costi per prestazioni accessorie29

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua e la gestione del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato SII, come definito dalle leggi vigenti in materia. Il Regolamento contiene le disposizioni per l'impiego delle reti e degli impianti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione e regola i rapporti tra il Comune, che può gestire il servizio in autonomia o per il tramite di un ente gestore, e i singoli utenti.
2. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.
3. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 2 - AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
2. Il presente Regolamento si applica nel Comune di Ragusa e obbliga tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 3 - CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

1. L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di correttezza e razionalità. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi, a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico e la vivibilità dell'ambiente.
2. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti a condizione che le risorse idriche siano sufficienti e purché non ne sia pregiudicata la qualità. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

ART. 4 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA

1. Il Gestore si impegna a fornire l'acqua salvo cause di forza maggiore. L'interruzione di deflusso o la diminuzione di pressione dovute a cause accidentali o di forza maggiore, anche non direttamente imputabili al Gestore, non danno luogo a risarcimento di danni né a riduzioni di corrispettivi. Il Gestore può interrompere la fornitura del servizio per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza.
2. Il Comune, in caso di eccezionali eventi climatici o idrogeologici e di calamità, tramite gli opportuni provvedimenti, può determinare condizioni di riduzione e/o razionamento delle forniture di acqua. In caso di interruzione programmata del servizio, il Gestore si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate.

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.
- Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende: 1) l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), 2) la tubazione di allacciamento, 3) i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi.
- Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.
- Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti casi: 1) lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri, 2) realizzazione di impianto di sollevamento intermedio, 3) diametro della derivazione maggiore di due pollici, 4) interferenza con strade provinciali, regionali e statali, attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo, 5) attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria.
- Autolettura: la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione all'ufficio competente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
- Carta del Servizio Idrico Integrato (SII): allegato del presente Regolamento, come parte integrante e sostanziale, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato (SII)" ed integrata in attuazione della Delibera AEEGSI n. 655/2015 riguardante la Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII).
- Conguaglio: il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e la corretta applicazione delle relative tariffe.
- Contatore: strumento per la misurazione dell'acqua erogata.
- Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che l'Utente stipula con il Gestore e con il quale si impegna al rispetto del presente Regolamento.

- **Deposito cauzionale:** importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio, da versare in misura pari al corrispettivo medio trimestrale dovuto. È restituito al titolare del contratto alla cessazione del contratto ma può essere incamerato dal Gestore in caso di inadempimento per essere alla successiva fatturazione nuovamente addebitato (comma 3.7 della Delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR).
- **Disattivazione:** sospensione della fornitura all'Utente a seguito della disdetta del contratto o di morosità persistente con sigillatura o rimozione del contatore.
- **Disdetta:** richiesta di cessazione del contratto di fornitura a cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.
- **Fornitura idrica:** somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato (SII).
- **Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito "Gestore"):** il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato. Il SII del Comune di Ragusa viene gestito in economia.
- **Impianto di depurazione:** complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.
- **Impianto di distribuzione interno:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi (contatore).
- **Letture:** rilevazione da parte del Gestore o da suoi incaricati dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi.
- **Metro Cubo:** unità di misura dell'acqua, equivalente a 1000 litri.
- **Punto di consegna:** il punto di consegna della rete di distribuzione esterna, che separa quest'ultima dall'impianto di distribuzione interno e relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica. Di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi; quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'Utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore è interno alla proprietà privata dell'Utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna è individuato comunque al limite della proprietà pubblica; se il contatore è esterno, è individuato dal contatore stesso. Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'Utente titolare del contratto di fornitura, il Gestore si riserva di individuare il punto di consegna.
- **Rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- **Rete di distribuzione esterna:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.
- **Riattivazione:** ripristino dell'alimentazione del punto di consegna, che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
- **Servizio Idrico Integrato (SII):** disciplinato dal D.lgs 152/06, è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
- **Subentro:** riattivazione della fornitura dopo la cessazione di un contratto di fornitura esistente. Si ha subentro nel contratto di fornitura idrica e/o allaccio quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso.

Allegato "A"

- Utente: la persona fisica o giuridica a cui è intestato il contratto di fornitura, nonché il consumatore finale allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato (SII), anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.
- Voltura: variazione del titolare nel contratto di fornitura ancora attivo, nel caso in cui il precedente titolare faccia disdetta del contratto e a questi si sostituisca un nuovo titolare.

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio Idrico Integrato (SII) è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito in forma diretta o per il tramite di un ente gestore, in quest'ultimo caso, da autorizzare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di registro, è sottoscritto dall'Utente e dall'ufficio competente in un unico originale bollato depositato presso detto ufficio. A richiesta dell'Utente, il contratto può essere redatto in doppio originale o può essere rilasciata copia autentica nelle forme di legge.

2. La spesa del contratto di fornitura e il bollo sono a carico dell'Utente. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste dal presente Regolamento.

ART. 8 - CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o del delegato o dell'amministratore pro-tempore del condominio, suo codice fiscale e/o partita iva;
- indicazione toponomastica dell'immobile, destinazione urbanistica, indicazione degli estremi catastali, nonché descrizione della sua ubicazione;
- durata della fornitura;
- quietanza di versamento;
- marca da bollo;
- uso a cui è destinata la fornitura;
- dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento.

ART. 9 - VOLTURA, SUBENTRO E VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto rescinde il contratto esistente e a questi subentra contestualmente un nuovo soggetto proprietario.

2. Si ha autorizzazione a terzi nel caso in cui al proprietario subentri l'affittuario dell'immobile.

3. L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza. In caso di omessa comunicazione, rispondono in solido degli obblighi contrattuali sia il nuovo

Utente di fatto che il precedente Utente. Entrambi i soggetti interessati (volturante e cessante) devono fornire la lettura del contatore, che è fissata come lettura di inizio per chi voltura e di chiusura per chi cessa. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.

4. In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Gestore dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura. Il Gestore potrà rivalersi nei confronti degli eredi in caso di morosità accertata.

5. Nel caso in cui l'Utente non ottemperi a quanto previsto ai commi precedenti, la voltura dell'utenza può essere effettuata d'ufficio dal Gestore che abbia accertato le avvenute modifiche, con applicazione di una sanzione amministrativa pari ad € 50,00.

6. Si ha subentro nel caso di riattivazione della fornitura, successivamente alla cessazione di un contratto di fornitura esistente (contatore chiuso). La richiesta di subentro prevede la riapertura del contatore nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi. È necessario fornire anche la lettura del contatore. Le spese della procedura di subentro sono indicate nell'Allegato A del presente Regolamento. Il deposito cauzionale sarà addebitato nella prima fattura emessa.

7. Per variazione contrattuale si intende una modifica del contratto consistente nella variazione della categoria contrattuale, nel numero delle concessioni servite dal contatore o nell'allaccio alla pubblica fognatura. Le spese delle variazioni contrattuali sono indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.

ART. 10 - MODALITÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO E RIATTIVAZIONE

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (es. gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore e recarsi presso l'ufficio competente per la chiusura contabile dell'utenza.

2. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale. Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso può essere sottoscritta anche dall'Utente che subentra, che deve dimostrare la titolarità all'utilizzo dell'immobile e la data di decorrenza di tale titolo. In questo caso, il precedente contratto può essere recesso d'ufficio ma l'attivazione della nuova utenza resta subordinata al pagamento delle quote fisse e dei consumi riconducibili al nuovo Utente.

3. La riattivazione del contatore può essere effettuata esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'Utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

TITOLO II - SERVIZIO ACQUEDOTTO

ART. 11 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Allegato "A"

1. Il titolo II disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o la modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione. Sono oggetto di questo titolo del Regolamento:

- il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
- le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- la gestione degli impianti di fornitura dell'acqua.

ART. 12 - TIPI DI FORNITURA

1. Le forniture si distinguono, ai fini dell'utilizzazione e dell'applicazione delle tariffe, nei seguenti tipi:

- **Utenza domestica:** è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica effettuati all'interno di unità abitative e loro pertinenze, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare e non configurino un'attività economica e produttiva o avente finalità di lucro. Le pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, in quanto opere non autonome ma annesse all'immobile principale, seguono la stessa destinazione di quest'ultimo. La tariffa per utenza domestica non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale.
- **Utenza non domestica:** è l'utenza destinata ad usi non domestici, concessa per gli immobili diversi dalle abitazioni (es. esercizi commerciali, bar, supermercati, ristoranti, laboratori artigianali, trattorie, studi professionali, banche, alberghi, campeggi, scuole, biblioteche, centri didattici, centri sociali, musei, magazzini, impianti sportivi, chiese, uffici pubblici e privati, laboratori, officine, autorimesse e simili).
- **Utenza comunità:** appartengono a questa categoria le concessioni in favore delle istituzioni pubbliche o private che ospitano persone per il soddisfacimento di esigenze di natura sanitaria, assistenziale o sociale, come ospedali, case di cura, case di riposo, case di ospitalità, collegi, carceri, monasteri, caserme e simili;
- **Utenza cantiere:** riguarda i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili;
- **Utenza pubblica:** riguarda i consumi per l'alimentazione delle bocche antincendio, fontanelle pubbliche e/o ornamentali e altri usi pubblici;
- **Utenza temporanea e/o occasionale:** riguarda i consumi per manifestazioni, sagre, pubblici spettacoli e simili;
- **Utenza istituzionale:** riguarda i consumi di utenze a servizio delle sedi municipali, delle sue delegazioni e delle scuole comunali;
- **Utenza a mezzo autobotti comunali:** riguarda i consumi di residenti di ambiti territoriali sprovvisti di acquedotto;

- Utenza a mezzo autobotti private: riguarda i consumi effettuati da operatori privati che riforniscono utenze in ambiti territoriali sprovvisti di acquedotto.

ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento. I contratti di fornitura decorrono dalla data di stipula e sono a tempo indeterminato, fatta eccezione, in ordine alla temporalità, per utenze temporanee e/o occasionali.

2. Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze temporanee e/o occasionali, si rinnova tacitamente in assenza di disdetta di una delle parti. La disdetta da parte del Gestore deve essere adeguatamente motivata. La disdetta inoltrata nel corso dell'anno avrà effetto dalla chiusura del contatore, dal contestuale pagamento di tutte le somme dovute e dalla restituzione del deposito cauzionale versato.

3. Il tacito rinnovo si intende effettuato sulla base delle condizioni e delle tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

ART. 14 - DOMANDA DI FORNITURA

1. La domanda di fornitura d'acqua deve essere presentata da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo unità immobiliari, a qualsiasi uso adibite, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore e deve essere firmata dal richiedente o da un suo delegato o, in caso di persona giuridica, dal suo legale rappresentante.

2. È fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione delle condizioni contrattuali originarie. La stessa ha validità dalla data di protocollo apposto sulla comunicazione.

3. Le variazioni contrattuali potranno essere applicate d'ufficio nel caso in cui sia il Gestore ad accertare le avvenute modifiche, previa comunicazione all'Utente.

4. Il contratto di fornitura non può essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento. Le spese di bollo, amministrative e il deposito cauzionale inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

5. La fornitura dell'acqua è effettuata ai piedi del fabbricato, con il sistema di consegna a deflusso libero e può essere unica o plurima, in relazione alle unità immobiliari da servire. Per ogni singola unità abitativa, ai sensi e per gli effetti del disposto della lettera d) comma 1, art. 5 della L. 5.1.94 n. 36, così come modificata dal D.lgs. 11.5.99 n. 152, è concesso un solo contratto di utenza avente regolare contatore idrometrico e regolare contratto che potrà essere intestato come segue:

- al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo (contratto di affitto o di uso gratuito regolarmente registrati) e a seguito di autorizzazione da parte del proprietario, l'immobile in cui deve essere utilizzato il servizio; i co-abitanti e/o co-utilizzatori dei locali devono comunque essere dichiarati e restano responsabili solidalmente dei consumi nonché del pagamento delle fatture relative al Servizio Idrico Integrato (SII);

Allegato "A"

- ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri fruitori, che restano solidalmente responsabili per i consumi riscontrati e per il pagamento delle fatture, in caso di un fabbricato composto da più unità abitative;
- all'amministratore di condominio pro-tempore su delega scritta dei condomini fruitori che restano responsabili solidalmente dei consumi nonché del pagamento delle fatture relative al Servizio Idrico Integrato (SII), in caso di costituzione di condominio ai sensi di legge.
- all'impresario edile o al proprietario della costruzione in caso di fornitura per uso cantiere. Non potranno essere accolte domande di somministrazione da destinare a edifici privi di concessione o autorizzazione edilizia nel rispetto della L.R. 37/85 e s.m.i.

6. L'intestatario è pienamente responsabile nel caso di inadempienze alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 15 - PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE DI FORNITURA E PORTATA MASSIMA DERIVABILE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 31 del 2.2.2001, il punto di consegna coincide con la posizione del contatore posto a quota piano terra.
2. La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per causa di forza maggiore o per esigenze di efficienza complessiva del servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento (vedi Allegato A) e delle competenze accessorie previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua.
2. All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore e la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.
3. Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore. All'atto della stipula, l'Utente riceverà una copia del presente Regolamento e della Carta dei Servizi.

ART. 17 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento le opere di collegamento alla condotta comunale della tubazione di allaccio fino al contatore munito di rubinetto di intercettazione a monte dello stesso.
2. L'acqua viene fornita all'Utente a valle del contatore. Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'Utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal privato previo rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- che i lavori siano eseguiti da personale specializzato secondo le direttive riportate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- che i lavori siano realizzati entro i termini di validità dell'autorizzazione;
- che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, la regolamentazione del traffico nonché danni ad eventuali sottoservizi;
- che venga ripristinata a regola d'arte la sede stradale con annessa segnaletica orizzontale eventualmente danneggiata, ove esistente.

3. L'autorizzazione per l'esecuzione dell'allaccio idrico è subordinata al deposito cauzionale di cui all'Allegato A, a garanzia della corretta esecuzione del ripristino stradale, da restituire dopo la verifica di cui al successivo comma.

4. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, verificata l'assenza di perdite e il regolare ripristino della sede viaria, si procederà al rilascio del verbale di presa in carico dell'allaccio e si autorizzerà lo svincolo del deposito cauzionale. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico, passano da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

5. Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal Gestore.

6. Il manufatto di alloggiamento del contatore è predisposto a cura e spese dell'Utente su indicazione del Gestore, di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, accessibile dall'esterno. Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il Gestore può autorizzare il posizionamento del contatore all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà.

ART. 18 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. Per ottenere la concessione, l'interessato deve presentare domanda su apposito modulo fornito dal Gestore. La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (es. proprietario, locatario, etc.);
- l'uso per il quale è richiesta la concessione;
- la ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui all'Allegato A.

2. Deve essere allegata alla domanda, a seconda del tipo di concessione, la seguente documentazione:

- copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;
- autorizzazione del proprietario a presentare la suddetta istanza e contratto di affitto regolarmente registrato;
- per i cantieri edili, copia della concessione a edificare e in generale copia delle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia edilizia e di occupazione dei suoli pubblici e copia del progetto approvato in scala 1:100 firmato in calce dal tecnico;
- certificazione di legittimità e di destinazione urbanistica dell'immobile;

Allegato "A"

- certificato catastale;
- in tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge;
- in tutti i casi di richiesta effettuata per conto di un condominio, verbale dell'assemblea dei condomini fruitori dell'utenza idrica condominiale, in cui risultino chiaramente identificate, oltre alla persona delegata a sottoscrivere il contratto di concessione, anche l'identità di tutti i condomini fruitori che dovranno assumersi, insieme al firmatario, egualmente ed individualmente, tutte le responsabilità e le obbligazioni scaturenti dal contratto di concessione.

3. Il richiedente deve allegare alla domanda l'attestazione del versamento effettuato dell'importo riportato nell'Allegato A quale onere fisso per l'espletamento del sopralluogo tecnico propedeutico all'allaccio.

4. La richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della presa non impegna il Gestore alla fornitura idrica, che è concessa solo quando è formalizzato il relativo contratto di fornitura. I soggetti che hanno presentato domanda di allaccio e non hanno completato la definizione del procedimento tecnico amministrativo per la stipula del contratto, incorrono nella sanzione pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta/00), nonché al pagamento del quantitativo d'acqua eventualmente consumato nel periodo decorrente dalla data di richiesta di allaccio sino alla data di accertamento dell'abuso stimato, nel caso in cui non sia stato collocato un contatore idrometrico, stimato in proporzione ad un presunto consumo annuo medio di mc 55 per ogni residente per utenze domestiche, di mc 0,40 annui per ogni mq di area verde, pertinenza dell'abitazione, e di un consumo determinato secondo i parametri indicati al successivo articolo 24 per le utenze non domestiche, con l'applicazione del doppio della tariffa corrispondente al tipo di concessione richiesta.

5. Nell'accogliere la domanda di allacciamento, il Gestore fissa un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. I lavori sono eseguiti a cura e spese del richiedente.

6. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto l'Utente dovrà corrispondere gli oneri di allacciamento di cui all'allegato A. Il pagamento dell'onere di allacciamento non dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.

ART. 19 - PROPRIETÀ

1. La proprietà degli allacciamenti realizzati è del Comune, che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di allacciamento posta a monte del contatore per effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l'Utente possa richiedere indennizzi di alcun genere.

2. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dal limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell'Utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore. Fatta eccezione per le reti di distribuzione che attraversano proprietà private al fine di servire altri utenti, le tubazioni si intendono di proprietà comunale fino al limite con la proprietà privata dell'Utente.

3. Gli impianti interni alle proprietà private devono essere dotati, in corrispondenza del limite di proprietà pubblica, di saracinesca di sezionamento allocata in apposito pozzetto con botola

in ghisa sferoidale dn 400, installati a cura e spese dell'Utente. Il contatore e la saracinesca dovranno essere posti in una nicchia sul muro perimetrale dell'immobile, al margine della strada e rialzati rispetto alla stessa, al fine di renderli accessibili al Gestore o al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Pertanto, il confine di competenza della manutenzione spettante al Gestore coincide con il margine della strada comunale. Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, anche se dotati di contatore posto in proprietà privata.

4. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

5. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidente con il confine della proprietà pubblica, sono realizzati a cura e spese dell'Utente.

6. Gli impianti di nuova realizzazione e le manutenzioni straordinarie devono essere eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'Utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

ART. 20 - FORNITURE PARTICOLARI E SPECIALI

1. Il Gestore si riserva la facoltà, previo pagamento di congruo deposito cauzionale, di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari (cantieri, impianti provvisori, fiere, spettacoli, mostre, congressi, manifestazioni sportive e per esigenze di pubblica utilità e sicurezza), utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane o ad altre prese esistenti sulla rete.

2. La fatturazione dei relativi consumi avverrà o con installazione di un contatore oppure in base a una stima di consumo forfettario come previsto all'art. 24 del presente Regolamento, con applicazione delle tariffe in vigore.

ART. 21 - DIVIETO DI SUBFORNITURA

1. È vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente, il Gestore ha il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

ART. 22 - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI

1. All'Utente sono richieste tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di misurazione installati presso l'utenza stessa. In particolare, l'Utente dovrà:

- segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- ricercare, ed eventualmente eliminare immediatamente, qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;

Allegato "A"

- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- effettuare l'autolettura dei consumi idrici registrati dal contatore quando gli sia richiesto dal Gestore;
- consentire al personale incaricato dal Gestore di effettuare la lettura del contatore nel caso in cui questo sia collocato all'interno della proprietà.

2. È fatto espressamente divieto di:

- collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

ART. 23 - INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

1. Il contatore è installato dall'Utente previa autorizzazione, direzione e controllo del Gestore. Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:

- rubinetto di arresto di monte;
- sfiato (ove richiesto);
- contatore con sigillo;
- rubinetto di arresto di valle;
- rubinetto di scarico;
- valvola di ritegno(ove richiesto);
- riduttore di pressione(ove richiesto).

2. Tutti i dispositivi sono obbligatori. È ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni.

3. Per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei contatori può avvenire, in deroga, all'interno di spazi comuni purché facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici e in posizioni che consentano una facile manutenzione e lettura.

4. Lo spostamento di contatore può essere effettuato dall'Utente con oneri a suo carico, previa autorizzazione del Gestore, sotto la direzione, il controllo e la vigilanza di quest'ultimo.

5. Qualora l'Utente o il Gestore ravvisino anomalie nel funzionamento del contatore, sono tenuti ad informare l'altra parte al fine di procedere al ripristino del dispositivo. Le sostituzioni del contatore sono effettuate dall'Utente, previa autorizzazione del Gestore e a spese dell'Utente.

6. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore può dar luogo alla sospensione dell'erogazione e alla risoluzione del contratto, nonché all'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 500,00 e ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente. All'Utente è addebitato anche il corrispettivo dell'acqua dispersa o sottratta abusivamente, comprensiva del canone di fognatura e depurazione, calcolandone l'importo sulla base dei consumi forfettari indicati all'art. 24 del presente Regolamento, con applicazione delle tariffe in vigore.

7. Qualora un Utente o il Gestore ritengano irregolare il funzionamento del contatore, possono richiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale.

8. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nei limiti di tolleranza (5% in più o in meno sulla media dei consumi) il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. Se la richiesta di verifica è stata avanzata dall'Utente, gli oneri sostenuti dal Gestore per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'Utente stesso, secondo i costi riportati nell'Allegato A.

9. Il Gestore, per esigenze di natura tecnica, può disporre la sostituzione del contatore, addebitandone i costi all'Utente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i contatori installati per le nuove utenze o in sostituzione di dispositivi esistenti dovranno essere dotati di caratteristiche idonee per la lettura dei consumi da remoto (telelettura), secondo le indicazioni che successivamente saranno stabilite dalle nuove Autorità d'Ambito.

ART. 24 - CONSUMO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

1. Qualora il Gestore non abbia alcuna possibilità, per ragioni oggettive (es. malfunzionamento, rottura o mancanza del contatore), di procedere alla misurazione dei volumi di consumo, provvede ad applicare i sottostanti parametri per quantificare i volumi di acqua consumati:

- per le utenze domestiche residenti, sulla base del consumo individuale, calcolato secondo la seguente formula: $150 \times 365/1000 = 54,75$ metri cubi, con arrotondamento a mc 55 (consumo annuo per ogni residente)¹;
- per le utenze domestiche non residenti (uso stagionale dell'immobile), sulla base del consumo individuale, calcolato secondo la seguente formula: $150 \times 365/1000 = 54,75$ metri cubi, con arrotondamento a mc $55/12 \times 3$ (mesi estivi) = 13,74 metri cubi, con arrotondamento a mc 14 (consumo annuo per ogni appartenente al nucleo familiare);
- per le aree verdi pertinenziali all'unità abitativa: 0,4 mc per ogni mq di verde².

2. La stima dei volumi per le utenze non domestiche è effettuata secondo la media dei consumi rilevata per tipologie di utenze similari o assimilabili.

3. Il Gestore si riserva comunque di effettuare un conguaglio sui consumi addebitati forfettariamente qualora riscontri oggettivi maggiori o minori consumi, al di fuori della tolleranza del 5% di cui all'articolo precedente.

4. Nel caso in cui l'Utente richieda il ricalcolo della fattura in quanto immobile non utilizzato, all'istanza deve essere allegata idonea documentazione comprovante il distacco dalle utenze (elettricità e gas), riferito all'anno in cui si chiede il ricalcolo della fattura.

5. Al verificarsi dei requisiti descritti al precedente comma la bolletta idrica viene calcolata con applicazione della quota fissa pari al canone idrico + IVA.

¹ Il parametro dei 150 l consumati corrisponde al volume dell'acqua che l'ente erogatore deve garantire, al rubinetto, per ogni abitante al giorno, così come stabilito dal D.P.C.M. n. 47 del 04/03/1996.

² Il parametro è stato desunto da uno studio effettuato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 25 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI E IMPIANTI INTERNI ALL'UTENZA

1. All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le vigenti normative. È inoltre compito dell'Utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione da fattori di deterioramento o usura. L'Utente ha l'obbligo di sostituire il contatore deteriorato o illeggibile.

2. È opportuno inoltre che l'Utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati. Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il Gestore potrà applicare la tariffa base ai consumi eccedenti quelli normali dell'Utente.

ART. 26 - CUSTODIA DEI CONTATORI

1. L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori. Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Qualora il personale dipendente del Gestore accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, danno luogo ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, alla risoluzione del contratto di fornitura e all'applicazione delle sanzioni di cui all'Allegato A.

2. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Gestore può prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'Utente, senza idonea giustificazione, non vi provveda entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica della prescrizione, il Gestore dispone la sospensione dell'erogazione.

3. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

ART. 27 - USI IMPROPRI DELLA RISORSA

1. Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi:

- sigilli manomessi, anche senza prelievo abusivo;
- spostamento non autorizzato del misuratore;
- manomissione e rottura del contatore, anche senza prelievo abusivo;
- presenza di by-pass su condotta fornita di misuratore;
- inversione del misuratore;
- prelievo abusivo da bocca antincendio;
- utilizzo diverso da quello indicato nel contratto;
- cessione a terzi senza esplicita autorizzazione del Gestore.

2. È fatto divieto di prelevare acqua senza un regolare contratto o allacciandosi senza l'intervento del Gestore sulla rete idrica, di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli consentiti dal Regolamento, di prelevare l'acqua senza un idoneo contatore o di prelevarne, anche parzialmente, mediante presa a monte del contatore.
3. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente autorizzati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
4. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il Gestore ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate. La riparazione, è eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.
5. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'Utente, che per i casi più gravi può anche subire la sospensione della fornitura.
6. Nel caso di uso differente da quello autorizzato nel contratto o modifica d'uso successiva alla stipula del contratto e non comunicata, ovvero nei casi di mancata comunicazione del subentro da parte del reale utilizzatore del servizio, l'Utente deve saldare il consumo pregresso alla tariffa corretta per la tipologia d'uso effettiva con l'applicazione della penale prevista nel Regolamento, oltre i normali costi di verifica e istruttoria.
7. Nei casi di uso del servizio senza contratto, o senza nulla osta all'allaccio in fognatura o comunque di prelievo non autorizzato effettuato con qualsiasi mezzo e/o artificio perpetrati dal titolare del contratto, o in casi rottura dolosa o inversione del contatore, l'Utente è tenuto a pagare il corrispettivo del consumo pregresso, con applicazione della penale prevista nel Regolamento, oltre ad eventuale rimborso per le spese di ricerca e i costi di verifica e istruttoria.
8. Le precedenti elencazioni sono puramente esemplificative. Nelle relative casistiche vanno fatte confluire tutte le violazioni che possano essere considerate simili, in particolare, riguardo all'elemento soggettivo che le contraddistingue.
9. Per gli usi impropri indicati ai precedenti commi si applicano le sanzioni previste all'art. 41 del presente Regolamento.

TITOLO III - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. 28 - OGGETTO

1. Il presente titolo del Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, così come definite dal D.lgs n. 152/06, e le norme per la depurazione delle medesime. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si richiama la normativa vigente in materia, in particolare il D.lgs 152/2006.

ART. 29 - OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA PUBBLICA

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali compatibili, originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, devono essere allacciati alla rete di fognatura secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Le costruzioni, nuove o esistenti, ubicate in

Allegato "A"

zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D.lgs 152/2006, dalla normativa regionale e loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 - CONCESSIONE PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

1. Le opere destinate ad allacciare gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali alla fognatura pubblica sono realizzate dal privato, previa espressa autorizzazione del Gestore e sotto la direzione, il controllo e la vigilanza del Gestore.
2. Il permesso di allacciamento deve essere richiesto su apposito modello fornito dal Gestore.
3. L'autorizzazione per l'esecuzione dell'allaccio fognario è subordinata al deposito cauzionale di cui all'Allegato A, a garanzia della corretta esecuzione del ripristino stradale, da restituire trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, previa verifica della corretta esecuzione degli stessi.

ART. 31 - TARIFFE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o depurazione è dovuta solo dagli utenti che usufruiscono del relativo servizio pubblico. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne comunicazione al Comune, che provvede a esentarli dal pagamento della tariffa.
2. Per le utenze che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano gli scarichi nella rete fognaria, il volume dell'acqua scaricata è determinato su base forfettaria, secondo i parametri indicati all'art. 24 del presente Regolamento.
3. Per gli utenti che sono allacciati al pubblico acquedotto, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa fattura di consumo dell'acqua.

TITOLO IV - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, CALCOLO DEI CORRISPETTIVI, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 32 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

1. Ai fini della determinazione dei consumi, l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell'attivazione del contatore. L'unità di misura utilizzata è il metro cubo.
2. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di assenza al momento della lettura, l'Utente è tenuto a comunicare i dati dei consumi secondo le modalità consentite dal Gestore (es. posta, fax, e-mail, portale web, etc.). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente. Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata una volta all'anno.

3. È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'Utente, da effettuarsi secondo le modalità previste dal Gestore. Quando richiesta, l'autolettura deve considerarsi obbligatoria.

4. In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'Utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai parametri indicati all'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 33 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

1. Ogni fornitura di acqua, effettuata a qualsiasi titolo, è a carico dell'Utente. Il consumo deve essere pagato in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni effettuate dal Gestore.

2. Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo diverso.

3. L'Utente ha il dovere di comunicare tempestivamente al Gestore la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura. In caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità di recapitare la fattura dei consumi, l'Utente sarà ritenuto responsabile e saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento. Il mancato ricevimento della fattura non esonera l'Utente dal pagamento della medesima alle scadenze stabilite.

4. La fatturazione è fissata due volte l'anno, in acconto e a saldo, a scadenze periodiche regolari. La fattura è calcolata sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo presunto, qualora la fatturazione fosse in acconto o nel caso di lettura non eseguita.

5. La fattura include anche i corrispettivi per fognatura e depurazione, se dovuti, nonché spese e imposte. Al suo interno sono distinte le voci relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e tutte le altre voci ed indicazioni necessarie a rendere la fattura facilmente comprensibile. Contestualmente, agli importi per consumi potranno essere addebitati altri importi dovuti, quali:

- quote fisse riferite alla categoria di utenza;
- tariffa di acquedotto sul consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'articolazione tariffaria applicata, comprensiva delle quote di eccedenze, se presenti;
- eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
- tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
- eventuali addebiti per sospensione e riattivazione del servizio;
- recupero spese postali se dovute ed in quanto compatibili con la normativa di settore;
- oneri fiscali;
- spese per verifica contatore;
- imposta di bollo;
- arrotondamento degli importi fatturati.

Allegato "A"

6. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata. La fattura in acconto si compone o di una rata unica con scadenza 31 maggio oppure, per importi superiori ad €100,00, di tre rate con scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 settembre. La fattura a saldo, emessa entro l'anno a cui si riferisce il consumo, si compone di una rata unica con scadenza 31 gennaio dell'anno successivo. Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 20 giorni tra la data di emissione ed il termine di pagamento.

7. Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

8. I consumi delle utenze dotate di dispositivi per la lettura da remoto (telelettura) sono fatturati in modo trimestrale posticipato sulla base dei dati reali di consumo, secondo le indicazioni che successivamente saranno stabilite dalle nuove Autorità d'Ambito.

ART. 34 - TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. Le tariffe di erogazione del Servizio Idrico Integrato (SII) e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate e approvate dal Gestore secondo quanto disposto in materia da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) a cui è demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012.

2. Tutte le imposte, comunque dovute per legge o Regolamento, inerenti la fornitura ed i consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.

3. Tutti i corrispettivi dovuti dall'Utente per prestazioni non ricomprese in tariffa sono esposti nell'Allegato A al presente Regolamento.

4. Possono essere stabilite agevolazioni sociali (bonus idrico) in favore di cittadini residenti assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

ART. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE AMMINISTRATIVO

1. All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione o nella prima fattura emessa, sarà addebitato all'Utente un importo, a titolo di deposito cauzionale, stabilito in misura di quanto esposto nell'Allegato A al presente Regolamento e distinto per utenze domestiche e utenze non domestiche e nel rispetto dei valori massimi definiti dall'Autorità. Il predetto importo non è soggetto ad IVA ed è infruttifero di interessi al saggio legale.

2. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi.

3. In caso di insolvenza dell'Utente, il Comune si riserva la possibilità di trattenere il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze previste dal presente Regolamento e dalla legge.

4. Il deposito cauzionale, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, deve essere restituito non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di cessazione del contratto, ovvero di voltura della fornitura, contestualmente all'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

ART. 36 - MODALITÀ STRAORDINARIE DI PAGAMENTO

1. Qualora la fatturazione comprenda il recupero parziale e/o totale di periodi pregressi, viene concessa, previa richiesta dell'Utente, una rateizzazione di pagamento per l'importo complessivo addebitato secondo modalità, tempi e prescrizioni previsti dalla normativa di riferimento e applicando gli interessi legali.

2. Per gli importi correnti, può essere concessa una maggiore rateizzazione rispetto a quella prevista al comma 6 dell'art. 33, qualora ricorrano condizioni sociali e/o reddituali, da documentare opportunamente, tali da giustificare la richiesta. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e provvede al pagamento residuo del debito entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza.

ART. 37 - INTERESSI DI MORA

1. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato integralmente, nei modi ed entro la data indicati sulle fatture stesse. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

2. Trascorsa la data di scadenza, l'Utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora. Per ritardato pagamento viene applicata un'indennità di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

ART. 38 - MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IDRICA

1. Nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento del provvedimento di accertamento del dovuto, comprensivo di interessi di mora, e decorsi i 60 (sessanta) giorni dalla notifica senza che sia stata trasmessa ricevuta di pagamento, il Gestore provvede a sollecitare il pagamento con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata indicante il termine ultimo entro cui adempiere, le modalità di comunicazione al Gestore dell'avvenuto pagamento e i tempi entro i quali la fornitura può essere sospesa. Tale comunicazione ha valore di costituzione in mora.

2. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del sollecito, in mancanza del pagamento richiesto, verrà avviata la procedura del distacco.

ART. 39 - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

1. Dopo la sospensione della fornitura idrica a causa del protrarsi di una situazione di morosità, per ottenere la riattivazione l'Utente, oltre a versare il dovuto per il canone idrico non corrisposto, deve versare la somma indicata nell'Allegato A del presente Regolamento, a titolo di corrispettivo per la riattivazione dell'erogazione.

2. Nel caso in cui la sospensione del servizio per morosità persistesse per oltre 60 (sessanta) giorni, il contratto si considera risolto e il Gestore provvede ad avviare la procedura di recupero crediti.

ART. 40 - RECUPERO CREDITI

1. Il Comune procede, entro i termini prescrizionali di legge, ad effettuare le azioni di recupero crediti nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute. Le azioni di recupero sono eseguite con tutte le modalità contemplate dalle leggi vigenti in materia. Le spese per le azioni coattive sono interamente poste a carico del debitore.

TITOLO V - DISCIPLINA PER IL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO SOSTITUTIVO A MEZZO AUTOBOTTE COMUNALE

ART. 41 - OGGETTO

1. Le norme del presente titolo disciplinano il servizio di rifornimento idrico sostitutivo effettuato dal Comune a mezzo di autobotte comunale in favore di cittadini residenti non serviti dalla rete idrica. Tale servizio si propone di:

- alleviare i disagi della cittadinanza in zone del territorio comunale sprovviste di rete idrica;
- intervenire nei casi di emergenza e/o in supporto alla protezione civile;
- intervenire nei casi di mancata e/o insufficiente erogazione idrica.

ART. 42 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DELL'ACQUA

1. Il servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo autobotte è gestito dall'Ufficio Tecnico Comunale, che provvede ad esitare le richieste dell'utenza secondo l'ordine cronologico e nel rispetto del presente Regolamento.

2. Il servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di acqua nella rete idrica comunale.

3. I punti di consegna della fornitura devono essere accessibili tramite strade carrabili idonee e adeguate al transito dell'autobotte comunale. Cause di forza maggiore esonerano il Comune dalla fornitura del servizio, anche in presenza di avvenuto versamento, che sarà restituito all'Utente.

ART. 43 - TIPO DI FORNITURA

1. Le forniture si distinguono in:

- forniture ordinarie, per i fabbricati ubicati nel territorio comunale non serviti dalla rete idrica comunale;

- forniture straordinarie, per i fabbricati già serviti dalla rete idrica, per sopperire alla carenza di distribuzione, prestato gratuitamente.

ART. 44 - DOMANDA DI FORNITURA

1. La domanda di fornitura ordinaria a mezzo autobotte deve essere presentata direttamente su apposito modulo predisposto dal Comune e presentata dall'Utente al protocollo comunale. All'istanza deve essere allegata:

- copia del versamento effettuato;
- dichiarazione da parte del richiedente, proprietario dell'immobile o dell'azienda, di essere in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali;
- autocertificazione resa a termini di legge con le notizie riguardanti la partita IVA posseduta o visura camerale (solo per le aziende).

2. La fornitura viene effettuata secondo l'ordine di presentazione delle richieste e, salvo forza maggiore, entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta prenotazione. Sono possibili forniture in tempi minori, entro tre giorni dalla prenotazione, corrispondendo un diritto di urgenza pari al 10% del costo base del servizio.

3. Il quantitativo d'acqua fornito non potrà eccedere i 75 mc annui per ogni componente del nucleo familiare.

4. Nei casi di estrema necessità e urgenza, i quantitativi richiesti potranno essere ridotti d'ufficio secondo disponibilità.

5. In caso di impossibilità ad effettuare il rifornimento per cause imputabili all'Utente, il servizio si riterrà eseguito e soggetto ai costi previsti nel presente Regolamento.

6. Le forniture straordinarie da effettuarsi per sopperire alle carenze di distribuzione di acqua alle utenze servite dalla rete idrica comunale, dovute a lavori di manutenzione della rete idrica e/o diminuzione del volume di approvvigionamento dalle sorgenti, sono effettuate a semplice richiesta dell'Utenza, secondo l'ordine cronologico e a titolo gratuito

ART. 45 - TENUTA DEL REGISTRO

1. L'ufficio competente deve provvedere alla registrazione delle richieste di approvvigionamento indicando:

- nome e cognome del richiedente con relativi dati anagrafici e di residenza;
- data di presentazione della domanda al protocollo;
- data di effettuazione della fornitura precedente;
- data dell'approvvigionamento a cui si riferisce la richiesta;
- quantitativo erogato.

ART. 46 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe applicate al servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo autobotte comunale sono quelle determinate ed approvate dall'Ente, per le utenze domestiche servite dalla rete idrica. Nel costo del servizio, soggetto ad IVA, non vengono considerati il deposito cauzionale e il canone.

TITOLO VI - DISCIPLINA PER IL PRELIEVO DI ACQUA DAI PUNTI DI CARICAMENTO COMUNALI DA PARTE DI AUTOBOTTI PRIVATE

ART. 47 - OGGETTO

1. Il Comune di Ragusa assicura l'attingimento dell'acqua alle ditte private di autotrasporto che ne facciano richiesta, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dal Comune.

ART. 48 - USO DELL'ACQUA

1. L'acqua attinta può essere utilizzata esclusivamente per uso potabile. In particolare, sono definiti due tipi di fornitura:

- fornitura idrica ad utenze di tipo domestico;
- fornitura idrica ad utenze di tipo non domestico.

2. Allo scopo di tutelare l'igiene e la sanità pubblica è fatto divieto di usare acqua per uso cantiere, per lavaggio di macchine o attrezzi di qualunque genere e per qualsiasi altro uso che non sia strettamente domestico.

ART. 49 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

1. Sono ammessi al prelievo tutte le imprese di trasporto acqua che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità previste nel presente Regolamento e dietro pagamento del corrispettivo.

2. Sono ammessi alla fornitura a titolo gratuito, di diritto, le autobotti comunali, i mezzi dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e quelli del servizio comunale di Protezione Civile. Altre richieste di fornitura a titolo gratuito devono essere autorizzate con apposita deliberazione dalla Giunta Municipale.

3. In tutti i casi, l'attingimento deve essere effettuato sotto la sorveglianza di personale comunale.

ART. 50 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Chiunque intenda attingere acqua dai punti di attingimento comunali deve inoltrare domanda al Comune, precisando il quantitativo e l'uso che ne intende fare, secondo i modelli predisposti dall'ufficio competente.

2. A corredo della domanda deve essere allegata, oltre all'accettazione del presente Regolamento, anche la ricevuta di versamento del corrispettivo legato alla quantità di acqua attinta.

3. L'ufficio competente rilascia l'autorizzazione previa verifica di tutti i requisiti, indicando tempi, modalità ed eventuali prescrizioni per il corretto attingimento.

ART. 51 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe applicate sono quelle determinate e approvate dall'Ente, per le utenze non domestiche servite dalla rete idrica. Nel costo del servizio, soggetto ad IVA, non viene considerata la quota fissa.

ART. 52 - TERRITORIO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'attingimento è consentito esclusivamente per la fornitura idrica destinata agli utenti residenti nel territorio del Comune di Ragusa, salvo casi particolari che potranno essere autorizzati dalla Giunta Municipale con proprio provvedimento.

ART. 53 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per interruzioni nell'erogazione dell'acqua dovute a guasti, lavori di manutenzione, interruzioni del servizio di erogazione della corrente elettrica o carenza di emungimento. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di diminuire i quantitativi di acqua attingibili, in conseguenza di diminuzioni della disponibilità idrica nei punti di attingimento.

ART. 54 - DIVIETI

1. È vietato:

- utilizzare l'acqua per scopi diversi da quelli previsti nel presente Regolamento;
- manomettere il sistema di attingimento;
- prelevare una maggiore quantità di acqua rispetto a quella autorizzata.

ART. 55 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione si considera revocata qualora sia accertato il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento e nell'autorizzazione. La revoca dell'autorizzazione non dà diritto all'Utente ad alcun risarcimento, incluso quello per quantitativi di acqua ancora da attingere.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56 - SANZIONI

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, oltre a quanto previsto nell'Allegato A, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa:

- Art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- D. Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi;
- Legge n. 689 del 24/11/1981.

ART. 57 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente siano trattati ai soli fini della corretta esecuzione del contratto. Pertanto, i predetti dati possono essere utilizzati dal Gestore o da suoi incaricati unicamente per la rilevazione dei consumi, per i controlli e le verifiche degli impianti, per le operazioni di fatturazione e incasso, nonché per quelle di sollecito e recupero dei crediti.

ART. 58 - OBBLIGATORietà DEL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso deve intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

2. L'Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale preventivo e/o della stipulazione del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 59 - DECORRENZA

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le norme vigenti in materia. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente in materia ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.

2. I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli Utenti sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto in atto.

ALLEGATO A - COSTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

1	Attivazione utenza	Utenza Domestica	€ 50,00
2	Attivazione utenza	Utenza non Domestica	€ 100,00
3	Modifiche contrattuali		€ 30,00
4	Voltura	Utenza Domestica	€ 30,00
5	Voltura	Utenza non Domestica	€ 30,00
6	Autorizzazione a Terzi	Utenza Domestica	€ 30,00
7	Autorizzazione a Terzi	Utenza non Domestica	€ 30,00
8	Subentro	Utenza Domestica	€ 30,00
9	Subentro	Utenza non Domestica	€ 30,00
10	Deposito Cauzionale Amministrativo	Utenza Domestica	€ 100,00
11	Deposito Cauzionale Amministrativo	Utenza non Domestica	€ 250,00
12	Deposito Cauzionale Tecnico	Allaccio idrico	€/m 50,00
13	Deposito cauzionale Tecnico	Allaccio fognario	€/m 100,00
14	Sopralluogo Tecnico		€ 30,00
15	Verifica metrica contatore	Escluso contatori guasti	€ 30,00
16	Sospensione erogazione per morosità		€ 30,00
17	Riattivazione erogazione		€ 30,00
18	Manomissione impianti		€ 500,00
19	Prelievo abusivo di acqua	Oltre consumo stimato	€ 1.000,00